

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 11-08-2009, n. 2218

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 542 del 2009, proposto da:

E.H.M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Giorcelli e Laura Furno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Piffetti, 21;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (Questura di Alessandria), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento Prot. nr. 72/A12/09/Imm. del 3.3.09 e notificato il 17.03.09, con il quale il Questore della Provincia di Alessandria ha disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 11.08.07;

nonchè per l'annullamento

dell'invito, riportato in calce al decreto impugnato, a lasciare entro 15 giorni dalla notifica il territorio nazionale, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si procederà nei suoi confronti mediante adozione del decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 286/98,

e ancora per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/07/2009 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente e tempestivamente notificato, il sig. H.M., cittadino marocchino, ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto del Questore di Alessandria prot. n. 72/A12/09/Imm. dd. 03/03/2009 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.

Il provvedimento di diniego è stato adottato dall'Amministrazione procedente sull'assunto che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, giudizio fondato sull'esistenza a suo carico di una condanna per uno di quei reati che la legge considera ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e, inoltre, di una pendenza, sempre rispetto ad uno di tali reati, di un procedimento penale, rispetto al quale è stata disposta la custodia cautelare.

Si legge, infatti, nella motivazione dell'avversato decreto che la Questura ha rilevato che in data 30/10/2006 il richiedente è stato condannato dal Tribunale di Belluno per il reato di furto aggravato e che presso il Tribunale di Alessandria pende un procedimento a suo carico per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Da qui la decisione di negare allo stesso il rinnovo del titolo di soggiorno, la cui legittimità viene contestata dal ricorrente per il seguente articolato motivo di gravame:

"Violazione di legge in relazione all'art. 4, c. 3 e all'art. 5, c. 5, così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 5 del 2007, nonché in relazione all'art. 13, c. 2, lett. c), D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti".

Nell'evidenziare d'aver esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, il ricorrente censura la mancanza nel provvedimento del bilanciamento tra l'interesse pubblico a denegare il titolo e quello individuale ad ottenerlo, cui avrebbe dovuto necessariamente procedere la Questura.

La ponderazione discrezionale dei contrapposti interessi avrebbe, infatti, anche potuto portare a ritenere maggiormente meritevole di tutela quello di carattere individuale.

Il diniego, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura, non era nel caso di specie atto dovuto.

All'udienza camerale del 10 giugno 2009 il Tribunale, con ordinanza n. 451/i/2009, ha disposto procedersi ad integrazione istruttoria, cui la Questura di Alessandria ha ottemperato in data 13 luglio 2009.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione cautelare e, nel merito, il rigetto del ricorso, perché infondato.

Alla successiva udienza camerale del 14 luglio 2009 il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all'esito della stessa, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve.

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere effettivamente definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi degli artt. 21, comma 10, e 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificati rispettivamente dagli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205), adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante la completezza dell'istruttoria, l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti di tale eventualità.

Ritiene, peraltro, il Collegio che il ricorso sia infondato e vada respinto.

La disposizione regolatrice della fattispecie è rappresentata dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che così dispone "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati... quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato...".

Per i requisiti richiesti per l'ingresso devesi, inoltre, fare riferimento all'art. 4, comma 3, del decreto, il quale stabilisce che "... non è ammesso in Italia lo straniero che... sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".

Nel caso di specie, il sig. E.H. risulta aver commesso uno di quei reati che la legge considera ostativi al rilascio e/o al rinnovo del titolo di soggiorno.

Egli è stato condannato, infatti, dal Tribunale di Belluno, con sentenza n. 06/637 dd. 30.10.2006, per il reato di furto aggravato in concorso, per essersi introdotto indebitamente nella privata abitazione di terzi e sottratto a questi denaro contante.

Tale reato risulta espressamente indicato all'art. 380, comma 2, lett. ebis), c.p.p..

Inoltre, a suo carico pende un procedimento penale presso il Tribunale di Alessandria per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Tali circostanze, ognuna di per sé idonea a reggere autonomamente un provvedimento di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno, giacché, nell'un caso, è lo stesso legislatore a formulare a priori un giudizio di pericolosità sociale, e, nell'altro, esso è agevolmente desumibile dalla tipologia del reato per cui pende procedimento, ritiene, tuttavia, il ricorrente che non possano operare, laddove, come nella specie, lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

A tal proposito, osserva, tuttavia, il Collegio che, pur essendo vero che la norma di riferimento (art. 5, comma 5 D.Lgs. 286/98) prevede ora che, anche in presenza dei presupposti ostati al rinnovo del titolo, debba procedersi al bilanciamento tra l'interesse pubblico a denegarlo e quello individuale ad

ottenerlo, laddove il provvedimento riguardi lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero il familiare ricongiunto, è altrettanto vero, però, che è onere dello straniero portare a conoscenza, rendere disponibili o comunque allegare nel corso del procedimento tutte le circostanze a lui favorevoli, che potrebbero indurre l'Amministrazione a ritenere recessivo l'interesse pubblico rispetto a quello individuale.

Nel caso di specie, il sig. E.H. è stato reso adotto ben prima dell'adozione del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno della sussistenza di elementi ritenuti ostativi al suo rilascio.

La Questura di Alessandria, infatti, con nota dd. 6 febbraio 2008, ha portato a conoscenza del ricorrente l'avvio del procedimento di rifiuto, evidenziando chiaramente quali fossero gli elementi che avevano portato a ritenere che egli costituisse un'attuale e concreta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tale comunicazione, regolarmente ricevuta dall'interessato in data 16 febbraio 2008, è rimasta, però, priva di riscontro, sebbene la Questura abbia espressamente invitato il E.H. a far pervenire eventuali osservazioni o deduzioni.

Di un tanto il Questore di Alessandria dà, peraltro, correttamente atto nel provvedimento avverso.

Sicché - è evidente - lo straniero non può dolersi oggi del fatto che l'Autorità non abbia apprezzato anche la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine e la durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale, visto che non ha ritenuto di rappresentare tali circostanze nel corso del procedimento, al fine di condizionarne, eventualmente, l'esito.

La mancata produzione da parte dell'interessato di documentazione idonea a far emergere nel corso del procedimento l'eventuale prevalenza del suo interesse personale rispetto a quello pubblico è, infatti, una circostanza di cui non può farsi carico l'Amministrazione preposta a rilasciare il titolo.

Ritiene a tal proposito il Collegio, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che gli elementi di fatto utili allo straniero possono essere esposti alla P.A. nell'ambito del procedimento di rilascio o rinnovo del titolo, ad integrazione della documentazione a suo tempo depositata con la relativa domanda, senza che però si possa considerare illegittimo a posteriori un atto di rifiuto solo perché esso non abbia tenuto conto di circostanze che non sono state documentate dall'interessato nei modi e nei tempi previsti.

Nessuna violazione di legge può essere, pertanto, ascritta all'Amministrazione che non abbia tenuto conto di circostanze non tempestivamente rappresentate dall'interessato e, anzi, abbia negato il rinnovo del titolo di soggiorno in presenza di elementi previsti dalla norma stessa come ostativi al suo rilascio.

Neppure può ritenersi che l'Amministrazione abbia ecceduto dai limiti dei propri poteri.

Correttamente, pertanto, ha proceduto il Questore di Alessandria a rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal sig. E.H., avuto riguardo agli elementi a disposizione al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato.

In definitiva, il ricorso è infondato nei termini dianzi esposti e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell'Amministrazione resistente, che vengono liquidate nell'importo complessivo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore